

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, SPAGNOLLI, DE VITO, COPPOLA, MURMURA, CASSIANI e TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

#### Norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, non estende la sua previsione all'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda il riordinamento ed il riassetto delle carriere: pertanto, attesa l'urgenza di rivedere le norme che disciplinano questo benemerito Istituto, perchè esso possa anche per l'avvenire far fronte alle molteplici e crescenti esigenze alle quali è destinato a sopperire, si ritiene che un apposito provvedimento legislativo debba senza indugio essere adottato, in conformità dei principi enunciati da tale legge e in armonia con le finalità e con le caratteristiche funzionali dell'Istituto stesso.

L'Avvocatura dello Stato è un corpo scelto di avvocati, i quali hanno come compito la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza giudiziaria, nonchè la consulenza delle Amministrazioni dello Stato ed equiparate (articoli 1 e 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); inoltre essi rappresentano e difendono il

Governo nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato « va collegato, nella sua sostanziale fisionomia, a quello che s'istituisce tra l'avvocato e la parte. La qualificazione pubblica dei due soggetti non altera la fisionomia essenziale del rapporto, intorno al quale si svolge l'attività dell'Avvocatura, diretta e coordinata all'attuazione di fini pubblici. Questa affermazione, che ha carattere preminente, è confermata dalla denominazione dell'Organo, dalla posizione degli avvocati, moralmente parificati, anche nel dato esteriore della toga, agli avvocati del libero foro, dai quali svolgono attività non dissimile » (Consiglio di Stato, ad. gen., 23 novembre 1967, n. 1237).

Una riforma dell'Avvocatura dello Stato deve quindi muovere dalla constatazione del carattere squisitamente professionale delle funzioni svolte dagli avvocati e procuratori dello Stato ed essere diretta a garantire all'Istituto, anche per l'avvenire, l'apporto di un personale altamente qualificato, nonchè a limitare al massimo le sovrastrutture

di ordine burocratico che non si concilino con il tipo di attività svolta, ovvero non rispondano al fine di assicurare efficacia e tempestività di interventi.

Quanto al reclutamento del personale, occorre osservare che esso avviene essenzialmente per due tramiti: la magistratura e la libera professione. La carriera di avvocato dello Stato presentava fino a qualche tempo fa un carattere competitivo che consentiva — come era ed è necessario — di disporre di personale della massima qualificazione: venuto meno, per i maggiori benefici comparativamente conseguiti dalle altre categorie, questo carattere di competitività, le due fonti di reclutamento si sono quasi inaridite e la stessa sopravvivenza dell'Istituto è minacciata, tenuto anche conto del fatto che i concorsi per accedervi sono tra i più ardui che l'ordinamento conosca.

L'attuale saturazione dei ruoli in corrispondenza delle più elevate qualifiche rende d'altro canto poco appetibile la progressione di carriera; nè possono costituire un invito la gravosità dei compiti e il carico di lavoro individuale, che, già rilevante in senso assoluto, nell'arco dell'ultimo ventennio si è pressochè raddoppiato. Perciò l'Istituto risente di una crisi che è in parte comune ad altri organi tecnici dello Stato, ma che è tanto più grave ove si consideri che la attività degli avvocati dello Stato si svolge sul terreno del diritto comune (specialmente dopo che la Corte costituzionale ha fatto cadere alcuni privilegi di ordine processuale) ed è quindi soggetta a termini perentori e a decadenze, delle quali gli avvocati dello Stato rispondono personalmente anche per colpa lieve. L'incidenza dell'impegno e del rischio professionale è quindi elevata e contribuisce a scoraggiare l'ingresso in carriera.

La constatazione che la funzione degli avvocati dello Stato è unica e indifferenziata (articolo 1, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), tanto che tra essi non vige nemmeno quella distinzione tra avvocati cassazionisti e non cassazionisti nota al libero foro, nonchè la considerazione che la citata legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede in linea generale una sola qualifica in corrisponden-

za di ciascuna funzione (articolo 11), possono suggerire una soddisfacente soluzione dei problemi del personale e dell'Istituto, che potrà giovare di una migliore distribuzione del personale stesso. Le attuali qualifiche degli avvocati dello Stato sono tuttora legate al vecchio ordinamento gerarchico e il passaggio da una qualifica all'altra non comporta variazione nell'esercizio delle funzioni professionali. Assolutamente anormale è perciò l'odierno sistema di promozioni, in quanto queste mascherano semplici aumenti di stipendio. Non è concepibile che, in difetto di una carriera funzionale, si debba essere sottoposti a scrutinio per merito comparativo o addirittura a scelta soltanto per conseguire un miglioramento economico; ancor meno concepibile che tale miglioramento economico debba dipendere da contingenti situazioni di ruolo, le quali provocano plateali sperequazioni.

Differenziata può dirsi soltanto la funzione dell'avvocato generale dello Stato: per i vice avvocati generali, come già per gli avvocati distrettuali e per il segretario generale, sembra più logico, considerato anche il fatto che essi continuano a svolgere attività professionale, parlare di incarico piuttosto che di qualifica.

Si propone perciò l'introduzione dell'unica qualifica funzionale di avvocato dello Stato, articolata su quattro classi di stipendio, le prime due con permanenza di quattro anni, la terza di sei anni, in applicazione dei principi della citata legge 18 marzo 1968, n. 249.

Si tratta di una progressione economica ragionevole, tenuto conto delle esigenze di carattere competitivo dianzi accennate, in rapporto alle difficoltà di accesso di carriera (concorso di secondo grado particolarmente arduo), alla qualificazione richiesta, alla gravosità delle prestazioni e al rischio professionale.

Per quanto riguarda i procuratori, sussistono identiche ragioni perchè si proceda ad unificazione delle attuali qualifiche, unica essendo la funzione svolta. Inoltre, in parziale analogia con quanto avviene nella libera professione, si prevede il passaggio dal ruolo dei procuratori al ruolo degli

avvocati attraverso un esame di idoneità aperto a coloro che abbiano maturato una certa anzianità: e ciò per non scoraggiare l'ingresso nell'Istituto dei più giovani, compensando così il ripristino di più rigorosi criteri di selezione iniziale conseguente alla prevista abrogazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 23 novembre 1966, n. 1035, dalla quale, sul piano funzionale, sono derivati all'Istituto gravi inconvenienti.

È stato tenuto conto dell'esigenza di estendere con apposita norma l'intervento diretto dei funzionari dell'Amministrazione ai procedimenti di insinuazione tardiva fallimentare e ai procedimenti espropriativi dinanzi al tribunale, finché non sorga necessità di provvedere all'istruzione della causa (articolo 13): non essendo fino a tale momento opportuno sottrarre gli avvocati dello Stato ad altri più impegnativi compiti. Carattere innovativo, ma in linea con gli attuali orientamenti del legislatore, intesi ad evitare duplicazioni di organi e spese aggiuntive di personale e a consentire l'apporto ad ogni livello del personale tecnicamente più idoneo, hanno le disposizioni dell'articolo 11, che prevedono l'estensione alle regioni a statuto ordinario delle attività di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio svolte dall'Avvocatura dello Stato a favore delle regioni a statuto speciale, nonché la possibilità, per un numero ridotto di avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio, di accedere alla presidenza dei tribunali regionali amministrativi. Non del tutto innovativa è invece la disposizione che prevede l'istituzione di un ufficio distaccato dell'Avvocatura per gli affari del contenzioso diplomatico, trattandosi di formalizzare una situazione già esistente e di consentire una più spiccata specializzazione degli avvocati dello Stato chiamati a svolgere la loro attività nelle più qualificate istanze internazionali, e nemmeno, a ben considerare, quella che prevede la possibilità di isti-

tuire uffici staccati dell'Avvocatura, peraltro con funzioni non strettamente legali, presso le due Camere, le quali già si giovano della opera dell'Avvocatura stessa (articolo 16).

È previsto anche un modico aumento di organico, reso indispensabile dall'aumentata mole di lavoro. Sempre nello spirito della legge 18 marzo 1968, n. 249, si introducono nuove disposizioni relative alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato (che sostituisce la vecchia Commissione per il personale), in attuazione del principio dell'autogoverno che, attesa la necessità di garantire agli avvocati dello Stato l'espletamento delle loro funzioni « secondo scienza e coscienza », deve ovviamente avere per la categoria in esame la più larga applicazione possibile. Le disposizioni transitorie, infine, sono state formulate in aderenza, per quanto possibile, al contenuto dell'articolo 11 della legge stessa, cioè « garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

L'onere finanziario, che si prevede nell'ordine di poche centinaia di milioni, sarà compensato dalla maggiore funzionalità e da un migliore rendimento dell'Avvocatura, che pure attualmente opera, è bene ricordarlo, su *standard* elevatissimi. Si noti che la consistenza organica dell'Avvocatura, anche con le modifiche proposte, è ancora lontana da quella degli uffici legali di certi enti pubblici, che tuttavia coprono un settore di attività molto più ridotto. In termini di bilancio, l'attività di difesa in giudizio, assistenza e consulenza comporta per lo Stato un onere unitario molto più basso di quello contabilizzato dalla generalità degli enti pubblici e delle stesse imprese private. Si raccomanda perciò agli onorevoli senatori la sollecita approvazione del presente disegno di legge, ad evitare la crisi che minaccia l'Istituto e il ricorso a soluzioni indubbiamente più gravose per il pubblico Erario.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

avvocato generale dello Stato;  
avvocati dello Stato;  
procuratori dello Stato.

Le qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo, sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e dei procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 2.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono previste tre classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto procuratore e procuratore e al coefficiente di procuratore dopo quattro anni dalla nomina.

La prima classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti procuratori, viene attribuita ai procuratori dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei procuratori dello Stato, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di tre anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio, corrispondente all'attuale coefficiente dei procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di anni tre nella seconda classe.

## Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alle sopresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

La prima classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvocati, viene attribuita agli avvocati dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di quattro anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvocati generali, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di quattro anni nella seconda classe.

La quarta classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati generali, viene attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di sei anni nella terza classe.

## Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, nonchè la lettera a) dell'articolo 2 di detta legge, sostitutiva della lettera a) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, che pertanto viene richiamata in vigore.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato; al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dal capo dell'ufficio.

Sono istituite dieci borse di studio della durata di un anno, ciascuna di lire 500.000, da assegnarsi con provvedimento dell'avvo-

cato generale dello Stato, previa selezione per titoli, a coloro che compiono pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 5.

Per ogni quattro posti che si rendano disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato, per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai procuratori dello Stato, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo.

Gli altri posti sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso per i posti di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno quattro anni di servizio effettivo, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

#### Art. 6.

L'esame di idoneità dovrà essere bandito quando vi siano procuratori i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta nel primo comma del precedente articolo.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I procuratori che abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso pubblico, sono dispensati dal partecipare all'esame di idoneità di cui al successivo articolo 7 e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei con le modalità di cui al precedente comma, se già in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nel ruolo,

o, in mancanza, al compimento di tale anzianità.

Gli iscritti in tale elenco conseguono, previo giudizio del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato la nomina ad avvocato nel limite dei posti riservati ai sensi del precedente articolo.

Le nomine avranno decorrenza dalla data dell'iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data o, altrimenti, dalla data in cui si siano verificate le singole vacanze.

#### Art. 7.

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

- 1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;
- 2) nella redazione di un atto defensionale in diritto e procedura penale;
- 3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

- 1) in un colloquio vertente su tutte le materie indicate dall'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
- 2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato, appartenente alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato, appartenenti alla terza classe di stipendio, designati dal Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, da un pro-

fessore universitario di materia giuridica, e da un avvocato del foro libero nominato dal Presidente del consiglio dell'Ordine.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato designato come sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

I procuratori dello Stato che, decorsi sette anni dall'ammissione in carriera, non si siano presentati all'esame di idoneità per la nomina ad avvocato e quelli che, presentatisi a tale esame, siano stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero — se dichiarati una volta non idonei — non si siano presentati all'esame successivo, non sono ammessi a sostenere ulteriormente l'esame di cui al precedente articolo.

I sostituti procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno nella qualifica un'anzianità superiore a cinque anni ed i procuratori debbono, ai sensi e per gli effetti del comma che precede, partecipare al primo esame d'idoneità che sarà bandito.

#### Art. 9.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre la metà dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'Albo da non meno di cinque anni che, nell'esercizio fo-



rense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. A questi potrà essere attribuito il coefficiente immediatamente superiore a quello corrispondente alla qualifica di provenienza.

#### Art. 10.

Gli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, avvocato distrettuale dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio.

La cessazione dai suddetti incarichi è del pari disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

I vice avvocati generali dello Stato, in numero non superiore a nove, svolgono le mansioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

#### Art. 11.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, si applicano anche per le regioni a statuto ordinario.

Gli avvocati dello Stato appartenenti all'ultima classe di stipendio possono, a domanda, passare nel ruolo dei magistrati degli istituendi tribunali regionali amministrativi per assumere le funzioni di presidente del tribunale. Il numero di coloro che in tal modo assumono dette funzioni non potrà in alcun tempo superare cinque unità.

#### Art. 12.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato e da avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale dello Stato e da avvocati dello Stato ».

Al comma terzo dello stesso articolo 19 sono soppresse le parole: « ed aggiunti di procura ».

#### Art. 13.

L'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 della legge fallimentare e ai giudizi dell'esecuzione per i procedimenti di competenza, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

#### Art. 14.

Il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che la presiede;

b) dai tre avvocati dello Stato più anziani;

c) da tre avvocati e procuratori dello Stato, eletti con voto personale, diretto e segreto da parte di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel caso in cui il Consiglio debba adottare provvedimenti riguardanti alcuni dei propri

membri elettivi, costoro saranno sostituiti da membri supplenti da eleggersi in numero di due, insieme con quelli effettivi e con le stesse modalità.

I membri elettivi, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario sono espletate dal segretario generale o, in caso di suo impedimento, da un supplente all'uopo nominato, per un triennio, dall'avvocato generale tra gli avvocati dello Stato residenti in Roma.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza: per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

#### Art. 15.

Il Consiglio di cui al precedente articolo esercita le attribuzioni previste dalle norme in vigore per il Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato e quelle attribuitegli dalla presente legge.

Nel formulare il parere per il conferimento degli incarichi di vice avvocato generale, di avvocato distrettuale e di segretario generale ai sensi degli articoli 10 e 11, il Consiglio procede ad una valutazione comparativa attraverso criteri predeterminati, tra i quali debbono essere considerati quelli dell'anzianità e della scelta attitudinale.

Il Consiglio predetto è sentito in merito all'assegnazione o al trasferimento di sede degli avvocati e procuratori dello Stato, nonchè in ordine alle designazioni o alle proposte per il conferimento di incarichi, interni ed esterni, e per le nomine ad arbitri.

Il Consiglio stesso si riunisce almeno ogni tre mesi per formulare il proprio giudizio in ordine all'attribuzione delle classi di stipendio.

Il Consiglio è convocato periodicamente dall'avvocato generale, che dovrà altresì convocarlo quando almeno due membri effettivi ne facciano richiesta.

## Art. 16.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è soppresso l'inciso: « di grado non superiore al quarto ». L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del Consiglio per il contenzioso diplomatico.

Inoltre, presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica potrà, su richiesta del Presidente di ciascuna Camera, essere istituito un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato, per le attività legali e di consulenza giuridica richieste dal Presidente stesso.

## Art. 17.

Il rapporto informativo, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è comunicato a ciascun interessato entro quindici giorni dalla sua compilazione.

Contro il rapporto l'interessato può ricorrere al Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato.

## Art. 18.

Agli avvocati e procuratori dello Stato attualmente in servizio sono attribuite, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, la classe di stipendio e la relativa anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata, nei limiti consentiti dall'attuale ordine di ruolo e salvo giudizio di demerito del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato, qualora si tratti di classe superiore a quella corrispondente all'attuale qualifica.

Gli attuali procuratori capo sono sottoposti a scrutinio da parte del Consiglio superiore degli avvocati e procuratori dello Stato e, qualora conseguano non meno di quaranta punti su cinquanta, sono iscritti nel ruolo degli avvocati dello Stato con la classe di stipendio e l'anzianità relativa corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza; salvo il giudizio del Consiglio stesso qualora si tratti di classe superiore al coefficiente attualmente goduto.

Gli attuali sostituti avvocati generali dello Stato che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente a loro domanda.

Gli attuali vice avvocati generali e sostituti avvocati generali conservano *ad personam* il titolo inerente alla soppressa qualifica.

Le norme di cui all'articolo 14, lettera c), saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dalla data di emanazione delle norme di cui al precedente comma.

Finchè non saranno nominati i membri del Consiglio superiore di cui alla lettera c) dell'articolo 14 continuerà ad esercitare le sue funzioni nell'attuale composizione la Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

#### Art. 19.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI E  
DEI PROCURATORI DELLO STATO

Avvocato generale . . . . .	1
Avvocati dello Stato . . . . .	300
Procuratori dello Stato . . . . .	40
	<hr/>
	341